REGOLAMENTO (CEE) N. 1732/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1992

che stabilisce, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1992, talune modalità del regime di preferenze generalizzate applicabili nel settore delle carni suine in seguito all'attuazione degli accordi interinali conclusi con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante per il 1991 riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 è applicabile fino al 31 dicembre 1992 in forza del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 282/92 (4), che proroga al 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 ;

considerando che il 16 dicembre 1991 sono stati firmati accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polania, la Repubblica d'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca dall'altro ; che, in attesa che tali accordi entrino in vigore, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza dal 1° marzo 1992, accordi provvisori conclusi con i suddetti paesi di seguito denominati « accordi previsti » ;

considerando che le modalità d'applicazione di detti accordi sono state definite dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 518/92 (5), (CEE) n. 519/92 (6) e (CEE) n. 520/92 (7), recanti modalità di applicazione degli accordi conclusi rispettivamente con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, nonché, per quanto riguarda il settore delle carni suine, dal regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissine, del 5 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca (8) ;

considerando che, ai sensi del precitato regolamento (CEE) n. 3834/90 e in particolare dell'articolo 2, paragrafo 2, il beneficio del regime preferenziale generalizzato doveva essere accordato alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'Ungheria soltanto fino al conferimento di concessioni tariffarie nel quadro dei predetti accordi ; che gli accordi in parola prevedono concessioni tariffarie nel settore delle carni suine ed enunciano, nel protocollo n. 7, l'intenzione di non applicare più a questi paesi il regime delle preferenze generalizzate ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1509/92 ha fissato i nuovi volumi degli importi fissi applicabili nel 1992 ;

considerando che, per stabilire i quantitativi da importare nei periodi dal 1° luglio al 30 settembre 1992 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992, è opportuno prendere in considerazione i quantitativi già assegnati ai paesi che beneficiano del regime delle preferenze generalizzate nei periodi dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992 e dal 1° marzo al 30 guigno 1992, escluse la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1992, il volume degli importi fissi è scaglionato come segue :

— per i prodotti contrassegnati dal numero d'ordine 59.0010 :

  — 148,22 t per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992,

  — 148,22 t per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992 ;

— per i prodotti contrassegnati dal numero d'ordine 59.0040 :

  — 137,50 t per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992,

  — 137,50 t per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992 ;

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.
(2) GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.
(4) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1.
(5) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(6) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.
(7) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
(8) GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

— per i prodotti contrassegnati dal numero d'ordine 59.0060 :

  — 25 t per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992,

  — 25 t per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992 ;

— per i prodotti contrassegnati dal numero d'ordine 59.0070 :

  — 25 t per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992,

  — 25 t per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992 ;

— per i prodotti contrassegnati dal numero d'ordine 59.0080 :

  — 18,14 t per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992,

  — 18,14 t per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione